

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Nota 1° ottobre 2007, n. 28

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla FIOM-CGIL in materia di trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante.

La FIOM-CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, viene chiesto di specificare il rapporto tra la norma di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e quella dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

Nell'impianto normativo antecedente al D.Lgs. n. 276/2003 la norma dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.

Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo Ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all'ammissibilità di un cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentualizzazione della retribuzione in base all'anzianità di servizio.

Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento.

Al quesito deve essere data risposta negativa.

Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività.

Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l'applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore.